

CARCERI "FUORILEGGE"

Al di là della grave violazione dello stato di diritto e delle norme giuridiche che disciplinano il trattamento penitenziario, questo sistema di detenzione, così come si è consolidato in Italia, è utile alla collettività?

Rappresenta davvero una risposta efficace a chi chiede una maggiore sicurezza sociale?

Sette detenuti su dieci (70%), che scontano l'intera pena in carcere, ricommettono un reato dopo il periodo di detenzione.

Solamente due detenuti su dieci (20%), che sono ammessi alle misure alternative al carcere, ricommettono un reato dopo il fine pena.

La distanza tra quello che prevede la legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e la situazione reale all'interno delle carceri italiane è abissale. Vediamo il perché.

LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà'. Situazione carceraria

Art. 5.

Caratteristiche degli edifici penitenziari

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.

In Italia le carceri potrebbero contenere al massimo 47.615 persone e invece, al 30 settembre 2013, ne contengono 64.758. (A proposito di sovraffollamento, Gonnella, Presidente dell'Associazione Antigone, ricorda inoltre che il dato dei 46-47 mila posti di capienza regolamentare dichiarati dall'amministrazione penitenziaria è sovrastimato in quanto comprenderebbe anche reparti chiusi e celle inagibili, pertanto andrebbero sottratti almeno 8 mila posti in meno).

Un tasso di affollamento che quindi, nella migliore delle ipotesi, è pari al 140 per cento, con circa 140 detenuti ogni 100 posti letto.

Oltre il 40 per cento della popolazione detenuta si trova in custodia cautelare, una totale anomalia rispetto alla media europea che si assesta attorno al 25 per cento.

Se si leggono le sentenze con cui Strasburgo condanna l'Italia (sentenza Sulejmanovic del 2009 e Torreggiani del 2013) si vedrà che la Corte addebita al nostro sistema carcerario «trattamenti inumani e degradanti» non solo per la ristrettezza degli spazi a disposizione di ciascun detenuto, ma per la gestione ordinaria del carcere: eccessiva chiusura delle celle ed esclusione del detenuto da spazi comuni; mancanza di refettori, di opportunità lavorative e di studio.

Art. 6.

Locali di soggiorno e di pernottamento

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Siamo da molti anni ai confini della capienza considerata "tollerabile", quella oltre la quale non c'è più spazio nemmeno per terra, oltre la quale è impossibile stipare altra gente. Chi è riuscito a girare dei video in circostanze del genere - cosa non semplicissima - ha mostrato situazioni che si possono definire pacificamente tortura: celle in cui si sta in piedi a turno, con 50 teorici centimetri quadrati di spazio a persona (la Corte di Giustizia Europea dice che è tecnicamente tortura se sono meno di 3 metri quadrati), un bagno da condividere in 15 nella stessa stanza in cui si dorme, celle senza finestre e in condizioni igieniche terrificanti.

La legge parla di locali di pernottamento, ma nelle celle, nelle condizioni sopra descritte, i detenuti ci stanno nella gran parte dei casi per 19/20 ore al giorno.

Art. 7.

Vestiario e corredo

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

La nostra popolazione carceraria è sempre più rappresentata da persone povere, tant'è che ormai si parla di detenzione sociale. (I detenuti stranieri nelle carceri italiane sono il 37 per cento del totale mentre circa il 30 per cento della popolazione detenuta è composta da tossicodipendenti). Spesso i detenuti sono dei soggetti poveri privi di rete parentali di supporto. Anche per i vestiti (cambio biancheria intima e quant'altro) per i detenuti che ne necessitano, non provvede il Carcere come dovrebbe, ma provvedono, a Pistoia, come in altri Istituti, le Associazioni di Volontariato penitenziario.

Art. 8.

Igiene personale

È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

I Servizi igienici (bagno) sono indecenti. Le docce non sono presenti all'interno delle celle, come invece è previsto dall'art. 7 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230. (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà)

Art. 9. Alimentazione

Ai detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'eta', al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto e' somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.

(....)

La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui e' sito l'istituto.

L'alimentazione non è sempre sana, sia per la qualità del cibo somministrato, sia perché la cattura e la preparazione dei pasti (cucine interne al carcere), avviene in luoghi non sempre adeguatamente igienici.

Non esistono nei nostri carceri locali adibiti al consumo dei pasti. I detenuti consumano il cibo in cella e quando necessita viene riscaldato con i fornellini da campeggio che i detenuti stessi acquistano a proprie spese in sopravvitto.

Il cibo non è sempre sufficiente, addirittura in alcuni carceri la domenica si mangia una volta soltanto per mancanza di personale.

I detenuti devono ricorrere a proprie spese ad acquistare i prodotti in vendita al sopravvitto. La vendita dei prodotti in sopravvitto all'interno del carcere è gestita da aziende private che si sono aggiudicate l'appalto per la fornitura di questo redditizio servizio. Seppure è previsto che la vendita dei prodotti interni al carcere non debba superare i prezzi rispetto a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'Istituto, in realtà, come dimostrato da diverse inchieste giornalistiche (vedi ad esempio Altreconomia n°133- dicembre 2011), nella gran parte dei casi tale norma non viene rispettata e non vi è nessuna autorità comunale, in grado di vigilare e far rispettare la legge.

Art. 11. Servizio sanitario

Ogni Istituto penitenziario e' dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati;

(....)

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.

Il decreto legislativo n.230 del 1999 ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2000, il trasferimento (dall'amministrazione penitenziaria al S.S.N.) delle funzioni sanitarie in materia di prevenzione ed assistenza ai detenuti .

La Legge finanziaria 2008 ha disposto il definitivo passaggio di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in

questione, da attuarsi mediante decreto del Presidente del consiglio dei ministri emanato il 1° aprile 2008. Dall'entrata in vigore di questa legge quello che si è sicuramente verificato è stato il taglio delle risorse economiche destinate alle cure mediche per i detenuti, mentre l'attribuzione delle pertinenze è tuttora argomento di discussione e di confusione. Nel frattempo i detenuti morti per problemi di salute sono aumentati d'anno in anno. Oltre 100 detenuti l'anno muoiono per "cause naturali" nelle carceri italiane. Raramente i giornali ne danno notizia. A volte la causa della morte è l'infarto, evento difficilmente prevedibile. Altre volte sono le complicazioni di un malanno trascurato o curato male. Altre volte ancora la morte arriva al termine di un lungo deperimento, dovuto a malattie croniche, o a scioperi della fame.

Francesco Ceraudo, Presidente dell'Associazione dei medici penitenziari, definisce il carcere una "fabbrica di handicap" e aggiunge: "In queste condizioni, con i tagli alle risorse della Sanità Penitenziaria ed una conseguente diminuzione del personale, che era già insufficiente, non è più possibile garantire al detenuto quel diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione. L'immediata conseguenza di questa azione governativa sarà l'aumento dei suicidi e delle ospedalizzazioni, con un pericoloso sovraccarico di lavoro per la Polizia Penitenziaria. I nostri pazienti, dopo aver perso la libertà, rischiano di perdere la salute e talvolta la vita".

Rosaria Iardini, rappresentante dell'Anlaids, è convinta che: "Almeno il 70% delle persone sieropositive e ammalate che sono rinchiusi nelle carceri non ricevono cure corrette. A peggiorare la situazione ci sono anche i trasferimenti: capita spesso che, assieme al detenuto, non venga spedita la sua cartella clinica nel carcere di destinazione. La conseguenza è la sospensione forzata della terapia, l'annullamento dei risultati raggiunti e il rischio di andare incontro a infezioni opportunistiche".

Anni Suicidi Totale morti

2000	61	165
2001	69	177
2002	52	160
2003	56	157
2004	52	156
2005	57	172
2006	50	134
2007	45	123
2008	46	142
2009	72	177
2010	66	184
2011	66	186
2012	60	154
2013*	42	132

Totale 794 2.219

(Aggiornato al 23 ottobre 2013; tratto da www.ristretti.it)

Art. 14.

Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

Stando il livello di sovraffollamento carcerario, è un paradosso parlare di individualizzazione della pena, considerando anche il fatto che il personale addetto al trattamento rieducativo (educatori) è anch'esso fortemente sotto organico (il rapporto è di 1 educatore ogni 100 agenti di polizia penitenziaria).

Art. 15.

Elementi del trattamento

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Art. 19.

Istruzione

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione di corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.

È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

Qui le cifre parlano chiaro. Dati tratti dal Ufficio DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) anno 2012.

Ogni detenuto costa giornalmente allo Stato **€ 117**.

Ma vediamo come sono ripartite le spese.

Di questi € 117:

- **€ 103,46** sono spese per il sistema

(€87,96 Polizia penitenziaria; €13,11 Personale civile; € 0,73 Vestiario e armamento;

€ 1,31 Mensa e buoni pasto; € 0,3 Missioni e trasferimenti; € 0,02 Formazione personale;

€ 0,02 Ailo nido figli dei dip.; € 0,01 Accertamenti sanitari);

- **€ 5,10** sono spese di struttura

(€3,67 utenze; € 0,27 Manutenzione ordinaria; € 0,42 Manutenzione straordin.; € 0,15 locazioni; € 0,08 Manutenzione automezzi; € 0,08 Costo d'esercizio; € 0,07 Sistema informativo; € 0,09 Laboratorio DNA; € 0,14 Spese d'ufficio; € 0,01 Spese di assicuraz.; € 0,04 Esborsi contenz.; € 0,07 Altre spese; € 0,001 Commissioni di concorso; € 0,001 cerimonie; € 0,004 Servizi cinofili e a cavallo; € 0,005 Sussidi al personale);

- **€ 8,51 sono le spese per ogni detenuto**

(€4,59 Vitto e materiale igienico; € 2,26 Lavoranti interni; € 0,23 Attività trattamentali; € 0,01 Asilo nido per i figli; € 0,76 Servizio sanitario; € 0,66 trasporto)

Si dedica "particolare cura" alla formazione culturale e professionale dei detenuti impiegando € 0,23 (Attività trattamentali), per ogni singolo recluso....

E, di fatto, la rieducazione non viene praticamente svolta in violazione non solo di quanto stabilisce la legge sull'ordinamento penitenziario, ma anche rispetto a quanto stabilisce il terzo comma dell'art. 27 della nostra Costituzione, che così recita: "*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*".

Art. 20.

Lavoro

Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale.

(....)

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Dall'ultima relazione del ministero della Giustizia sull'attuazione delle disposizioni relative al lavoro dei detenuti trasmessa al Parlamento (Agosto 2013), emerge quanto segue.

A livello di occupazione, la conseguenza è stata un calo di detenuti impiegati alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria in attività di tipo industriale, passati dai 603 del 31 dicembre del 2010 e dai 559 del 31 dicembre 2011, ai 336 del 31 dicembre del 2012. Il budget largamente insufficiente assegnato per la remunerazione dei detenuti lavoranti - afferma ancora la relazione ministeriale - ha condizionato in modo particolare le attività lavorative necessarie per la gestione quotidiana dell'istituto penitenziario (servizi di pulizia, cucina, manutenzione ordinaria del fabbricato) incidendo negativamente sulla qualità della vita all'interno dei penitenziari.

Così il numero di detenuti occupati e destinati alla gestione quotidiana dell'istituto è passato dai 10.050 del dicembre 2010 e dai 9.922 del dicembre 2011 ai 9.773 della fine del 2012, anche se le direzioni degli istituti, per mantenere un sufficiente livello occupazionale, hanno ridotto l'orario di lavoro pro capite ed effettuato la turnazione sulle posizioni lavorative.

I servizi di istituto assicurano il mantenimento di condizioni di igiene e pulizia all'interno delle zone detentive, comprese le aree destinate alle attività in comune, le cucine detenuti, le infermerie ed il servizio di preparazione e distribuzione dei pasti". Perciò "un decremento

nel numero dei detenuti lavoranti - e delle ore lavorate - alle dipendenze dell'amministrazione, ha comportato una forte riduzione dei livelli dei servizi in aspetti essenziali della stessa vivibilità quotidiana delle strutture penitenziarie, con inevitabili ricadute negative anche e soprattutto in materia di igiene e sicurezza"

Art. 21.

Lavoro all'esterno

I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15.

I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Per facilitare l'accesso dei detenuti nei progetti di pubblica utilità da svolgere all'interno dei Comuni, (dando così un senso alla pena nel suo carattere rieducativo e nella sua concezione riparativa rispetto al danno provato e per il quale il detenuto è stato ritenuto colpevole), è stato siglato un Protocollo tra l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) e il DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria).

Tale Protocollo tranne alcune rare eccezioni non è stato per il momento applicato per la scarsità di fondi destinati ai Comuni e per il Patto di stabilità. Ma stabilità per chi?

Art. 27.

Attività culturali, ricreative e sportive

Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

Il sovraffollamento carcerario;

la mancanza di spazi per lo svolgimento delle attività trattamentali all'interno delle carceri; l'impiego dei fondi del tutto insufficienti per sostenere questo tipo di attività (€ 0,23 di spesa giornaliera per ogni singolo recluso);

Tali condizioni non favoriscono le attività culturali, ricreative e sportive, come recita l'art.27, ma, di fatto, le rendono impraticabili.

Art. 28.

Rapporti con la famiglia

Particolare cura e' dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

I rapporti tra i detenuti e i loro familiari dovrebbero essere facilitati in particolar modo dalle assistenti sociali dell'UEPE (ufficio esecuzione penale esterna). Anche in questo caso, gli ingenti tagli al personale che lavora presso questo servizio non consente quasi più di svolgere questo importante ruolo di raccordo.

Art. 32.

Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

La "Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati", prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2012, n. 136, entrata in vigore il 29 agosto 2012 non è ancora reperibile negli istituti penitenziari.

Art. 43.

Dimissione

(...)

Il direttore dell'istituto da' notizia della prevista dimissione,almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Tale comunicazione anticipata delle dimissioni del detenuto non viene fatta.

La mancanza di personale (educatrici, assistenti sociali UEPE) e di opportunità determinano il fatto che molti detenuti escono dal carcere senza aver avuto la possibilità, durante il periodo della pena, di ristabilire un contatto con il mondo esterno. La mancanza della presenza sul territorio dei propri familiari e/o altri tipi di supporto (abitativo, lavorativo), sono le cause maggiori della recidiva dei reati: 7 detenuti su 10 (70%), che scontano l'intera pena in carcere, ricommettono un reato dopo il periodo di detenzione.

Art. 45.

Assistenza alle famiglie

Il trattamento dei detenuti e degli internati e' integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione e' rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Art. 46.

Assistenza post-penitenziaria

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. Il definitivo reinserimento nella vita libera e' agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

Il taglio al personale delle assistenti sociali dell'UEPE (Ufficio esecuzione personale esterna) e il numero esiguo di educatori, non permette di svolgere l'assistenza alle famiglie. Nei rari casi in cui questa viene svolta, è grazie all'intervento degli operatori che fanno capo alle Associazioni di Volontariato penitenziario.

Capo VI

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 47.

Affidamento in prova al servizio sociale

Art. 47-ter

Detenzione domiciliare

Art. 47-quater

Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.

Art. 47-quinquies

Detenzione domiciliare speciale

Art. 48.

Regime di semilibertà'

Le forme alternative alla detenzione, se fossero veramente applicate, offrirebbero dei vantaggi non solo per i detenuti. I dati testimoniano che le misure alternative funzionano nel processo riabilitativo del soggetto detenuto, ed hanno un tasso di recidiva molto più basso (2/10), rispetto a chi sconta tutta la pena in carcere (7/10). La loro applicazione quindi, oltre a diminuire il sovraffollamento carcerario, andrebbe incontro, proprio per l'abbattimento del tasso della recidiva, alla richiesta più che legittima, che da più parti e a più riprese chiede una società più sicura. In particolare tali misure mettono in primo piano la persona, rendono più umana la pena e il modo di viverla, stimolano e facilitano l'elaborazione di un trattamento per la persona, preparandola più efficacemente al reinserimento, permettono di conservare i rapporti con la famiglia e con la comunità di appartenenza.

Un detenuto con problemi di tossicodipendenza affidato in comunità terapeutica costa più o meno 18 mila euro annui (all'amministrazione penitenziaria costa il triplo). Con 180 milioni di euro a disposizione le regioni italiane potrebbero pagare le rette in comunità per diecimila detenuti tossicodipendenti oggi inspiegabilmente in carcere. Sarebbe inoltre importate un'applicazione estesa delle misure alternative alla detenzione, dal lavoro esterno alla semilibertà, attraverso un piano di lavori socialmente utili, impegnando le persone detenute nella tutela dell'ambiente, del verde pubblico, nell'agricoltura, nelle zone di montagna abbandonate.

Art. 69.

Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza

1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

I Magistrati di Sorveglianza lamentano un carico di lavoro eccessivo. Una prima conseguenza di questa situazione è la loro diminuzione (se non totale assenza) all'interno degli Istituti Penitenziari e un venir meno quindi del ruolo di vigilanza che attribuisce loro la legge, affinché nelle carceri sia attuato il trattamento rieducativo dei condannati.

Il comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 prevede che «Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto, devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali»

Art. 72.

Uffici locali di esecuzione penale esterna

Gli uffici:

- a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
- b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
- c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
- d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
- e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
- f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.

Gli ingenti tagli al personale che lavora presso questo servizio non consente quasi più di svolgere adeguatamente i compiti che la legge gli assegna.

Le istanze presentate dai detenuti (quelli che si trovano nelle condizioni soggettive e giudiziarie per accedere alle misure alternative al carcere), a causa di questa carenza d'organico, attendono molti mesi prima di ricevere una risposta dal Magistrato di Sorveglianza, e quando nelle migliori delle ipotesi risulta essere positiva, il detenuto ha quasi scontato completamente la pena in carcere.

Art. 74.

Consigli di aiuto sociale

Nel capoluogo di ciascun circondario e' costituito un consiglio di aiuto sociale,(...)

Art. 75.

Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

- 1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;
- 2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;
- 3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 77, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;
- 4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle regioni;
- 5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;
- 6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;
- 7) concede sussidi in denaro o in natura;
- 8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati.

Art. 77.

Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 74, e' istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Consigli di aiuto sociale (C.A.S.): la legge penitenziaria del 1975 li ha introdotti, con lo scopo di sostenere le persone scarcerate e le loro famiglie, ma poi nessuno ne ha più sentito parlare!

Quando parte delle competenze dei C.A.S. passarono a Regioni e Comuni (D.P.R. n° 616 24.07.1977), il Ministero inviò a tutti i tribunali due circolari, dando disposizioni precise sulla prosecuzione delle attività non trasferite. Disposizioni evidentemente rimaste sulla carta. Il Gruppo Consiliare Radicale Piemontese ha mandato una lettera a tutti i 164 tribunali italiani, in cui dovrebbero essere istituiti i Consigli di Aiuto Sociale, chiedendo al Presidente di ogni tribunale notizie in merito.

I risultati della ricerca sono a dir poco clamorosi: hanno risposto in 90 e soltanto 1 (quello di Crotone) dichiara che il Consiglio di Aiuto Sociale istituito presso il tribunale che

presiede svolge il proprio compito istituzionale.

Sintesi della ricerca svolta dal Gruppo Consiliare Radicale Piemontese

-78 C.A.S. Non costituiti;

-7 C.A.S. Costituiti ma non operativi: Mondovi, Pisa, Sala Consilina, Sondrio, Teramo, Verbania, Verona;

-3 C.A.S. In via di costituzione: Bergamo, Torino, Venezia;

-2 C.A.S. Si definiscono operativi ma non forniscono i dati, da noi richiesti, sull'attività svolta: Catania, Lucera.

Coloro che rispondono negativamente cioè "Non è costituito" o "Non operativo", adducono motivazioni diverse e non pertinenti con il dettato della legge. Eccone alcuni esempi:

"Non è operativo non essendovi nel circondario Istituti di Pena" (ma la legge non prevede questo vincolo!) - Acqui Terme, Nola, Mondovì.

"Non costituito in quanto non capoluogo" (ma la legge parla di capoluogo del circondario su cui ha competenza il tribunale, non di capoluogo di provincia) - Cassino.

"Non essendo mai sorta l'esigenza di istituirlo" (il presidente del tribunale non "sente l'esigenza" di applicare la legge!) - Ragusa.

"Non è operativo perché non è pervenuta la richiesta di casi bisognevoli dell'intervento assistenziale del CAS" (Incredibile!) - Pisa, Vercelli, Verbania, Rovereto.

"Chiuso per inattività" (non lo fanno funzionare e poi lo chiudono perché non funzionava!) - Piacenza.

"La summenzionata normativa potrebbe (?) trovare applicazione presso i tribunali di sorveglianza" (questo Presidente non è andato neanche a riguardarsi la legge!) - Sanremo.

Il Presidente ammette residue competenze, ciò nonostante non ha più costituito il C.A.S. - Crema.

Uno soltanto risponde in modo conforme alla legge: "Attività limitata alla trasmissione agli enti locali delle richieste di assistenza" - Crotone.

Tutti gli altri rispondono con un secco: "Non costituito" - "Non operativo" - "Negativo".

Occorre sottolineare che i servizi sociali territoriali, a cui sono state trasferite parte delle competenze dei C.A.S., non effettuano alcuna assistenza, né a detenuti e liberandi, né alle loro famiglie.

Dr. Antonio Sammartino
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
Comune di Pistoia